

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI ALLISTE ED IL COMUNE DI LECCE

PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE

**ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali
sottoscritto il 22.01.2004**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede municipale del Comune di Alliste.

Con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Il **Comune di Alliste**, con sede in Piazza Terra, C.F. 81000570754, rappresentato dal Segretario Generale Dott. Loredana Campa, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione G.C. n. _____ del

E

Il **Comune di Lecce**, con sede in Via Rubichi n. 16, rappresentato dal Dott. Francesco Magnolo – Dirigente del Settore Sviluppo Organizzativo – Gestione Risorse Umane, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la propria sede municipale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti";

PREMESSO

- **che** l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);
- **che**, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- **che**, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i

periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- **che**, con Deliberazione n. 52 del 24.06.2014 il Comune di Alliste, in applicazione della sopra citata normativa contrattuale, ha stabilito di stipulare apposita Convenzione con il Comune di Lecce per l'utilizzo parziale presso quell'Ente, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, di risorse umane in forza presso il Comune di Alliste, nella persona dell'Ing. Luisella Guerrieri, Responsabile del Settore Ambiente - Edilizia privata - Urbanistica, previo consenso del lavoratore, ed approvato il relativo schema di convenzione, autorizzando il Segretario Comunale, a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Alliste la presente Convenzione;

- **che** con successivi provvedimenti, la suddetta convenzione è stata prorogata sino al 30/06/2017;

- **che**, il Comune di Lecce, con nota prot. n. _____ del _____ acquisita al protocollo comunale al n. _____, ha richiesto al Comune di Alliste il rinnovo della convenzione, per l'utilizzo parziale dell'Ing. Luisella Guerrieri al fine di dare continuità all'azione tecnico-amministrativa avviata nei mesi precedenti;

- **che**, con Deliberazione n. _____ del _____ il Comune di Alliste ha disposto il rinnovo della convenzione originaria per il periodo 01.08.2017 – 31.12.2017 per n. 13 ore settimanali;

- **che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune di Lecce, a sua volta, ha stabilito di rinnovare la convenzione di cui trattasi per il medesimo periodo, approvando il relativo schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo,

CONVENGONO e DICHIARANO

quanto segue:

Art. 1 Oggetto, Finalità e Profili Generali di Riferimento

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Alliste da parte del Comune di Lecce, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze del Comune di Lecce, per la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, nonché a conseguire una economica gestione delle risorse.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.e.i.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, il Comune di Alliste acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Lecce, di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2 Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Lecce ha individuato l'Ing. Luisella Guerrieri in quanto il lavoratore interessato occupa posto apicale nel Comune di Alliste e tenuto conto della relativa specializzazione e del profilo professionale di appartenenza.

L'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso.

Art. 3 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal 1 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2017 per complessivi mesi cinque.

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso.

E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 4 Tempi di utilizzo del Personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Lecce, e quindi il tempo di utilizzo da parte di quel comune, è pari a n. 13 (tredici) ore settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

*Calendario: martedì: ore 8,30 – 15,30;
giovedì: ore 8,00 – 14,00.*

Il Comune di Lecce potrà organizzare la prestazioni del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Il Dipendente in argomento, a norma dell'art. 14 comma 5, godrà della retribuzione di posizione quantificata in € 11.313,39 annue e riceverà altresì, in relazione agli esiti del processo valutativo annuale, una retribuzione di risultato fino alla misura massima del 25 % della retribuzione di posizione.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da sopra quanto stabilito, in accordo (e su autorizzazione) con il proprio Responsabile, sentito il relativo Responsabile presso il Comune di Lecce

Art. 5 Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del comune di Alliste, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza (Comune di Alliste.), titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Lecce, Ente di utilizzazione.

Il Comune di Lecce utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Alliste con le seguenti modalità:

- a. Impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali;
- b. Impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro.

Le Parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

In ogni caso, il Comune di Lecce richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Alliste per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Alliste ogni informazione inerente il personale di che trattasi.

Art. 6 Oneri finanziari e Riparto

I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni lavorative del personale in argomento, utilizzato dal Comune di Lecce in modo parziale, cioè durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, in n. 34 ore settimanali complessive, dal lunedì al venerdì, e si accollano l'onere finanziario relativo, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti percentuali:

- Comune di Alliste: 61,76 %, della retribuzione lorda, per n. 21 ore settimanali;
- Comune di Lecce: 38,24 % della retribuzione lorda, per n. 13 ore settimanali.

Gli oneri finanziari (trattamento economico e le indennità ricorrenti), nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al dipendente utilizzato sono i seguenti:

- a) Costo del personale comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio;
- b) Costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato.

Al personale utilizzato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

L'Ente utilizzatore, Comune di Lecce, rimborserà al Comune di Alliste, entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese successivo alla prestazione resa e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del rendiconto delle spese anticipate da parte del Comune di Alliste, gli oneri conseguenti al servizio ordinario reso dal dipendente in argomento presso il suddetto Ente utilizzatore.

Corrisponderà, invece, direttamente al predetto interessato quanto dovutogli a titolo di rimborso delle spese sostenute e di compensi per salario accessorio, con contestuale obbligo di comunicazione dettagliata al Comune di Alliste.

Art. 7 Verifiche inerenti la Convenzione

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa.

Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 8 Revisioni e Possibili Estensioni Temporalmente della Convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e condizioni;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativi da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 9 Eventuali Modifiche della Convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Comuni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4.

Art. 10 Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 11 Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune di Lecce utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) quando il Comune di Alliste contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune di Lecce o comunque ostacolando senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) quando il Comune di Lecce non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

Art. 12 Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 13 Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alliste,

Per il Comune di Alliste

Per il Comune di Lecce